



CITTÀ DI PIOSSASCO  
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE   
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **15**  
DEL 24.05.2012

**OGGETTO:** Esame ed approvazione convenzione tra il Comune di Piovascico ed il Comune di Venaria Reale per la gestione della Farmacia comunale del Comune di Piovascico attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale.

L'anno duemiladodici, addì *ventiquattro* del mese di *maggio* alle ore *20,30* nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione *straordinaria* ed in seduta *pubblica* di *prima* convocazione il Consiglio Comunale composto da:

*AVOLA FARACI Roberta Maria – Sindaco:*

e dai consiglieri comunali:

*BUZZELLI Paolo*  
*FERRERO Roberta*  
*CAMMARATA Salvatore*  
*PELLEGRINO Roberto*  
*SANNA Gavino*  
*STOPPA Angelo*  
*ROSSETTO Marina*  
*PONTIGLIONE Giovanna*  
*IERINO' Donato*  
*TADDEO Angelo*

*ASTEGIANO Luciano*  
*OBERTO Riccardo*  
*IEVOLELLA Anna Rita*  
*MUTI Lucilla*  
*POLASTRI Stefano*  
*MARTINATTO Vittorio*  
*ANDRUETTO Adriano*  
*OBERT Valter*  
*BENEDETTO Giuseppe*  
*BONOMO Michele*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: ==

Assenti giustificati: IERINO' – MUTI – POLASTRI – BENEDETTO.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Montaldo, Mola, Eliantonio, Palazzolo, Ruffa, Soria.

Deliberazione di Consiglio Comunale 24.05.2012 n. 15.

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione tra il Comune di Piossasco ed il Comune di Venaria Reale per la gestione della Farmacia comunale del Comune di Piossasco attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale.

Il Presidente del Consiglio comunale da la parola al Sindaco che riferisce

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.06.2011 e delibera di Giunta Comunale n°36 del 14.03.12, questa Amministrazione richiedeva all'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte, nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, l'inserimento di due sedi farmaceutiche;
- che in data 2 aprile 2012 la Regione Piemonte ha comunicato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 28 – 3629 del 28.03.2012 è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni. Con tale atto, è stata recepita la richiesta formulata dal Comune di Piossasco per l'istituzione di due farmacie, di cui una comunale;
- che l'art. 9 della legge 02.04.1968, n. 475, avente ad oggetto "Norme concernenti il servizio farmaceutico" (sostituito dalla legge 8.11.1991, n. 362) stabilisce: "la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 (oggi t.u. 267/2000), nelle seguenti forme:
  - a) in economia;
  - b) a mezzo di azienda speciale;
  - c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
  - d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.
- che si ritiene di escludere le forme di gestione di cui alle lettere a) c) e d) del citato articolo 9 della legge 475/1968, per i seguenti motivi:
  - gestione in economia: tale forma di gestione presupporrebbe l'assunzione in organico di due farmacisti, nonché un notevole appesantimento degli adempimenti amministrativi, contrattuali e contabili per gli uffici dell'Ente; le dimensioni dell'Ente e le vigenti limitazioni in materia di assunzione non consentono tale tipo di gestione; inoltre, i molti vincoli legati alla contabilità ed alla gestione degli acquisti, risultano poco compatibili con l'esercizio di una attività commerciale.
  - consorzi tra comuni: non risultano sul territorio della provincia esperienze attivate in tal senso;
  - società di capitali: si ritiene di escludere la costituzione di apposita società di capitali, in quanto ai sensi dell'art. 14, comma 32, D.L. 78/2010, conv. nella L. 122/2010 è vietata la costituzione di nuove società per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti".

- che la Corte dei Conti Sezione controllo della Regione Lombardia con deliberazione in data 3 febbraio 2011 n. 70/2011/PAR, successivamente confermata con deliberazione 5 marzo 2012 n. 49, ha affermato che “nell’attuale quadro normativo, non è possibile condurre una farmacia municipale in regime concessorio a terzi, sia pur individuati con gara ad evidenza pubblica poiché è necessario che l’ente locale mantenga il controllo e la gestione diretta di una propria funzione istituzionale, in coerenza con la finalità di servizio pubblico essenziale insita nel servizio farmaceutico.”;
- che si ritiene pertanto:
  - che gli obiettivi di carattere pubblico e sociale sottesi all’assunzione delle farmacie comunali possono essere utilmente conseguiti solo attraverso una organizzazione razionale della struttura deputata a tale servizio, che abbia in sé tutte le caratteristiche dell’impresa economica;
  - che i fini che vuole perseguire il Comune di Piossasco attraverso l’apertura di una farmacia sul territorio, e attraverso la previsione di una gestione comunale della farmacia stessa, possono essere agevolmente realizzati e potenziati attraverso la coerente attivazione di quelle forme di collaborazione con altri enti locali espressamente previste dall’art. 30 del DLgs 267/2000, che consente ai predetti enti locali di convenzionarsi per lo svolgimento in modo coordinato di servizi, nonché dall’art. 5 del DPR 4 ottobre 1986, n. 902 e, con riferimento specifico al servizio farmaceutico, dell’art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475;
- che, tra le aziende operanti nel settore, hanno manifestato interesse all’iniziativa l’azienda speciale multiservizi di Venaria Reale To e l’azienda farmacie comunali Torino SPA, presentando concrete proposte di gestione.
- che, da una attenta valutazione delle proposte presentate, è parso opportuno aderire alla soluzione della sottoscrizione della convenzione con l’azienda speciale multiservizi (ASM), per le seguenti motivazioni:
  - per giurisprudenza pacifica è da ritenersi che un Comune possa legittimamente avvalersi dell’azienda speciale di altro Comune per la gestione di un proprio servizio, a seguito della stipulazione di una convenzione;
  - il convenzionamento con l’azienda speciale permetterebbe l’adozione di un modello organizzativo alternativo alla conclusione di contratti con imprese in concorrenza tra loro e, per ammissione giurisprudenziale, consentirebbe di non applicare la disciplina comunitaria in tema di procedure d’appalto poste a tutela della concorrenza e del mercato, con notevole abbreviazione dei tempi di conclusione del procedimento;
  - non risulta verificata la possibilità di procedere alla sottoscrizione di una convenzione con una società, sia pure a partecipazione pubblica.

Sentita la disponibilità del comune di Venaria Reale (TO) a convenzionarsi con il comune di Piossasco per la gestione del servizio pubblico rappresentato dalla farmacia comunale attraverso la propria Azienda Speciale Multiservizi, già autorizzata a svolgere la sua attività oltre i limiti del territorio comunale;

Visto lo schema di convenzione allegato, nel testo risultante dai contatti intercorsi tra l’ufficio attività economiche del comune di Piossasco e l’Azienda Speciale Multiservizi, e ritenuto di approvarlo;

Vista la legge 2.04.1968, n. 475 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme concernenti il servizio farmaceutico", ed in particolare l'art. 9 della citata legge, nonché la successiva legge 8.11.1991, n. 362, avente ad oggetto "Norme di riordino del settore farmaceutico";

Visto il d.p.r. 21.8.1971, n. 1275, avente ad oggetto "regolamento di esecuzione della legge 2.4.1968, n. 475, recante norma concernenti il servizio farmaceutico;

Vista la legge regionale 14.05.1991, n. 21, avente ad oggetto "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica";

Sentito il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione del presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio amministrativo – finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del t.u. 267/2000;

Propone che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERI**

Per le motivazioni espresse in narrativa,

- 1) di disporre che la farmacia comunale di prossima apertura sul territorio del comune di Piossasco, istituita con deliberazione della giunta regionale n. 28 – 3629 del 28 marzo 2012 sia gestita attraverso un'azienda speciale, ai sensi dell'art. 9 della legge 02.04.1968, n. 475, lettera b);
- 2) di convenzionarsi con il comune di Venaria Reale (TO) per la gestione del servizio pubblico rappresentato dalla farmacia comunale attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, costituita dal comune di Venaria Reale, e già autorizzata a svolgere la sua attività oltre i limiti del territorio comunale;
- 3) di approvare lo schema di convenzione con il comune di Venaria Reale nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando fin da ora il Sindaco alla sua sottoscrizione, nonché ad apportare eventuali correzioni o modifiche di dettaglio al testo della convenzione stessa.
- 4) di disporre che notizia dell'adozione del presente provvedimento sia tempestivamente trasmessa alla Regione Piemonte, assessorato alla Sanità, settore assistenza farmaceutica ed all'Azienda Sanitaria locale competente, nonché al comune di Venaria Reale ed al direttore dell'azienda speciale multiservizi (ASM) del comune di Venaria.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco il quale da inoltre lettura di tre proposte di emendamento a sua firma all'art. 5 della convenzione (Allegato B);

Udite le richieste del Presidente del Consiglio Comunale e del consigliere Buzzelli ed i chiarimenti in merito dati dal Sindaco;



Sentita la consigliera Ferrero la quale fa presente che, a suo parere, sul punto è mancato il coinvolgimento della minoranza e che per tale motivo il proprio gruppo consiliare abbandona l'aula;

I consiglieri Ferrero e Martinatto hanno quindi abbandonato i banchi del Consiglio – Presenti n. 15;

Preso atto dei successivi interventi dei consiglieri Pellegrino, Obert, Cammarata e del Sindaco, nonché delle dichiarazioni di voto favorevole al punto a nome dei rispettivi gruppi consiliari dei consiglieri Bonomo, Pellegrino e Obert, di astensione dal voto del consigliere Buzzelli e di voto contrario del consigliere Cammarata che, pur dichiarandosi entrambi favorevoli all'istituzione della farmacia, sono contrari al modus operandi ed alla procedura seguiti dalla Giunta;

Quindi:

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Il Presidente mette in votazione preliminarmente le proposte di emendamento a firma del Sindaco e

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'emendamento n. 1 di integrazione dell'art. 5 – lettera a) dell'atto di convenzione;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 4 (Buzzelli, Obert, Ievolella e Cammarata), resi mediante alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- Di approvare l'emendamento n. 1.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'emendamento n. 2 di modifica dell'art. 5 – lettera b) dell'atto di convenzione;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 4 (Buzzelli, Oberto, Ievolella e Cammarata), resi mediante alzata di mano con n. 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- Di approvare l'emendamento n. 2.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'emendamento n. 3 di integrazione dell'art. 5 dell'atto di convenzione con il punto c) – Attività sociali;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 4 (Buzzelli, Obert, Ievolella e Cammarata), resi mediante alzata di mano con n. 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- Di approvare l'emendamento n. 3.

Esaurite le votazioni sugli emendamenti, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e lo schema di atto di convenzione nel testo comprensivo degli emendamenti testè approvati e

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 1 (Cammarata), resi mediante alzata di mano e con n. 15 consiglieri presenti di cui n. 12 votanti e n. 3 astenuti (Buzzelli, Oberto e Ievolella);

### **DELIBERA**


- Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, dando atto che il testo definitivo dello schema di atto di convenzione col Comune di Venaria Reale è quello comprensivo degli emendamenti approvati allegato alla presente sotto la lettera C).

Infine, accertata l'urgenza di dare corso agli atti;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 1 (Cammarata), resi mediante alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti di cui n. 12 votanti e n. 3 astenuti (Buzzelli, Oberto e Ievolella);

**DELIBERA**



- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Esaurite le votazioni sul punto, il Presidente, constatato che il Consiglio Comunale ha concluso la trattazione dei punti all'ordine del giorno,

**DICHIARA**

- chiusa la seduta (ore 22,30).

\\Nas\_server\Com\_Azzare\FARMACIEPIANO\APPROVAZIONECONVENZIONEFARMACIA.doc



ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIOSSASCO ED IL COMUNE  
DI VENARIA REALE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE  
DEL COMUNE DI PIOSSASCO ATTRAVERSO L'AZIENDA SPECIALE  
MULTISERVIZI DEL COMUNE DI VENARIA REALE.

Con la presente scrittura privata tra i sottoscritti:

Catania dott. Giuseppe nato a Gerocarne (VV) il 06 agosto 1948, domiciliato per la carica in Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n.1, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Venaria Reale (P.I. 01710650019).

Avola Faraci avv.Roberta Maria nata a Torino il 27 giugno 1974, domiciliata per la carica in Piossasco, Piazza Tenente Lorenzo Nicola n.4 , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Piossasco (P.I. 01614770012).

CORRADO dott. Mario nato a Cosenza (CS) il 12 settembre 1959, domiciliato per la carica in Venaria Reale, Viale Buridani n. 56, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore pro-tempore dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale con sede in Viale Buridani n.56 (P.I. 07019840011)

**PREMESSO**

- che il Comune di Piossasco ha esercitato il diritto di prelazione di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 2.4.1968 n. 475 per l'esercizio della farmacia afferente la sede n. 4 della Pianta organica delle farmacie del Comune di Piossasco
- che l'esercizio delle farmacie comunali deve essere svolto nell'area del farmaco (come servizio pubblico e come servizio sociale) e nell'area salutare (come servizio di pubblico interesse), attraverso una gestione di tipo economico – imprenditoriale;
- che la gestione del servizio assunto dal Comune di Piossasco deve essere, pertanto, improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che gli obiettivi di carattere pubblico e sociale sottesi alla assunzione delle farmacie comunali possono essere utilmente conseguiti solo attraverso una organizzazione razionale della struttura deputata a tale servizio, che abbia in sé tutte le caratteristiche dell'impresa economica;





- che i fini perseguiti dal Comune di Piovascoto sono stati raggiunti attraverso la previsione di una gestione in economia della farmacia comunale, organizzata secondo la disciplina sulla Municipalizzazione dei pubblici servizi locali (T.U. n.ro 2158/1925 integrato al D.P.R. n.ro 902/1986) espressamente richiamata dalla normativa sul servizio farmaceutico (articolo 9 Legge n.ro 475/1968) e possono essere agevolmente potenziati attraverso la coerente attivazione di quelle forme di collaborazione con altri enti locali, espressamente previste dal Testo Unico degli Enti Locali (articolo 30 del D.Lgs. 267/2000) che ha inciso su tale disciplina ed è stata ritenuta legittima nell'esercizio in economia delle farmacie comunali (in tal senso Cons. Stato sez. V. 18 ottobre 2001 n. 5515; Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2010 n. 2360);
- che la possibilità di ricorrere ad accordi tra amministrazioni per la gestione di servizi pubblici trova conferma anche in ambito comunitario (Corte di Giustizia Europea, grande Sezione, 09/06/2009 n. C-480/06);
- che il Comune di Piovascoto intende richiedere al Comune di Venaria di attuare, attraverso la propria Azienda Speciale Multiservizi (già autorizzata a svolgere la sua attività oltre i limiti del territorio comunale), una tale collaborazione, limitata alla gestione della farmacia comunale afferente la sede della pianta organica delle farmacie del Comune di Piovascoto al fine di migliorare l'efficienza e la produttività della farmacia comunale;
- che l'Azienda Speciale Multiservizi gestisce, a seguito di convenzioni stipulate tra i Comuni interessati ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 24 L. 142/1990, n. 17 farmacie, di cui n. 4 nel territorio di Venaria Reale;
- che le farmacie gestite attraverso convenzione dall'Azienda Speciale Multiservizi sono dislocate nel territorio della Provincia di Torino, in comuni di dimensioni sia medio grandi che piccole;
- che l'Azienda Speciale Multiservizi possiede la conoscenza del settore e delle normative che ne presiedono il funzionamento nonché la forma organizzativa necessaria a svolgere in maniera efficiente il servizio, attraverso una gestione che assicuri il criterio di economicità;
- che una tale collaborazione appare decisiva per assolvere con efficacia, efficienza ed economicità il servizio farmaceutico assunto dal Comune di Piovascoto, senza che questo rinunci alla titolarità del diritto di esercizio della farmacia afferente la sede farmaceutica n.ro 4 della pianta organica delle farmacie del Comune di Piovascoto, oggetto del presente rapporto convenzionale;
- che il Comune di Piovascoto, affidando la gestione della farmacia afferente la sede farmaceutica n.ro 4 della propria pianta organica delle farmacie, non incorrerebbe in un aggravio di spese, stante il riconoscimento di una percentuale fissa annua sul fatturato della farmacia mentre



l'onere derivante dall'acquisto di farmaci, attrezzature e personale ricadrebbe interamente sull'Azienda Speciale Multiservizi.

#### TENUTO CONTO

- che su tale premessa, il Comune di Piovascico con deliberazione n.ro ..... in data ....., ha chiesto al Comune di Venaria di voler attivare una collaborazione nella gestione relativa all'esercizio in economia della farmacia comunale afferente la sede farmaceutica n.ro 4 della pianta organica delle farmacie del Comune di Piovascico di cui lo stesso Comune di Piovascico è titolare;
- che il Comune di Venaria, con deliberazione n.ro..... del ....., ha accettato tale richiesta di collaborazione e la intende esercitare attraverso la propria Azienda Speciale Multiservizi, nel rispetto delle competenze che sono a questa attribuite a norma del proprio Regolamento Speciale ed è pronto a mettere a disposizione del Comune di Piovascico, l'esperienza e la struttura organizzativa della propria Azienda Speciale Multiservizi, per rendere operante la predetta collaborazione relativa alla gestione in economia della farmacia comunale afferente la sede farmaceutica n.ro 4 della pianta organica delle farmacie del Comune di Piovascico;

#### TANTO PREMESSO

#### E RITENUTO PARTE ESSENZIALE

TRA

- IL COMUNE DI PIOVASCO, RAPPRESENTATO DAL SINDACO PRO-TEMPORE di seguito per brevità denominato "COMUNE DI PIOVASCO"

E

- IL COMUNE DI VENARIA, RAPPRESENTATO DAL SINDACO PRO-TEMPORE di seguito per brevità denominato "COMUNE DI VENARIA"

E CON LA PARTECIPAZIONE



- DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI VENARIA, legalmente rappresentata dal suo Direttore pro-tempore CORRADO MARIO, di seguito e per brevità denominata "Azienda Speciale Multiservizi"

### SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 4 della pianta organica del Comune di Piovascico di seguito e per brevità indicato "FARMACIA"

#### ARTICOLO 1

Il Comune di Piovascico, che gestisce in economia la farmacia di cui è titolare, intende attuare, come attua, una particolare forma di gestione (ordinaria) in economia della farmacia concordando con il Comune di Venaria una organica collaborazione per la gestione di tale farmacia, che sarà attuata attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, senza che tale collaborazione comporti la cessione (in concessione ovvero ad altro titolo) della titolarità del diritto di esercizio della farmacia al Comune di Venaria, di cui il Comune di Piovascico non intende privarsi e non si priva.

#### ARTICOLO 2

Ogni responsabilità relativa alla titolarità del diritto di esercizio della farmacia fa capo al Comune di Piovascico, mentre rimangono affidati al Comune di Venaria per essere esercitati tramite l'Azienda Speciale Multiservizi gli aspetti della gestione della relativa impresa di cui l'Azienda si assume la totale responsabilità.

#### ARTICOLO 3

Il Comune di Venaria si impegna a provvedere, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi alla puntuale fornitura – diretta od indiretta, comunque esclusiva – di tutti i prodotti farmaceutici e salutari e di quanto altro venga richiesto, affinché l'esercizio della farmacia sia sempre adeguato alle esigenze dell'utenza nell'area della salute ed in quella del salutare.

#### ARTICOLO 4

Nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, il Comune di Venaria garantisce al Comune di Piovascico, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi il proprio intervento nella gestione della farmacia per quanto riguarda:



- a) la tenuta della contabilità economico-patrimoniale della farmacia;
- b) la fatturazione e la contabilizzazione anche informatica delle ricette spedite dalla farmacia nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed il loro inoltro all'Ente erogatore e/o all'Ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni.
- c) la dotazione delle attrezzature necessarie per il corretto, funzionale e normale esercizio del servizio svolto dalla farmacia;
- d) la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della farmacia;
- e) le spese per la gestione dei locali Farmacia Comunale (Telecom – Enel – riscaldamento – affitto ecc.);
- f) la copertura assicurativa dei locali, degli impianti e del magazzino della farmacia.

#### ARTICOLO 5

Nel quadro del rapporto di collaborazione il Comune di Venaria si impegna, altresì ad offrire al Comune di Piossasco, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, la propria disponibilità per assicurare:

- a) l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria svolte dalla farmacia sul territorio (scuole, quartieri, ecc.) fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento;
- b) la partecipazione del personale della farmacia ai corsi di aggiornamento professionale organizzati direttamente dall'Azienda Speciale Multiservizi e/o ai corsi organizzati da altri organismi (quali il S.I.E.S.)

L'Azienda Speciale Multiservizi si impegna altresì ad attivare, nel corso della convenzione, servizi di cura al cittadino quali prestazioni analitiche di prima istanza (a titolo esemplificativo: misurazione della pressione, controllo del peso e alcuni servizi di autoanalisi), oltre alla possibilità di effettuare la prenotazione di esami.

#### ARTICOLO 6

Sempre nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità il Comune di Venaria si impegna a coordinare, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, una gestione della farmacia ispirata ai criteri ed agli orientamenti che informano l'attività dell'Azienda Speciale Multiservizi di Venaria e a curare la sorveglianza sulla loro perfetta conduzione secondo le leggi e le disposizioni in vigore.

#### ARTICOLO 7



1. Il personale laureato e non, a carico dell'Azienda Speciale Multiservizi, verrà fornito direttamente dall'Azienda Speciale Multiservizi e sarà inquadrato e gestito con C.C.N.L. di settore.
2. Sarà cura dell'azienda stipulare il contratto di locazione dei locali, e provvedere al pagamento dei canoni.
3. Il Comune si avvale della facoltà, a partire dal quinto anno di attività, di trasferire la sede farmaceutica in locali di sua proprietà.

#### ARTICOLO 8

Il Comune di Venaria si impegna, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, di versare sul conto del Comune di Piossasco, a consuntivo dell'Azienda Speciale Multiservizi approvato, il 4,5% annuo del fatturato complessivo al netto degli oneri e sconti di legge sulle ricette.

Il Comune di Piossasco si impegna a realizzare interventi atti a migliorare la fruibilità e l'accessibilità ai locali ove verrà insediata la nuova farmacia, anche con la creazione di parcheggi dedicati.

A fronte di tale impegno l'A.S.M. corrisponderà l'ulteriore importo di 0,25 annuo del fatturato complessivo al netto degli oneri e sconti di legge sulle ricette.

#### ARTICOLO 9

Il Comune di Piossasco si impegna a promuovere l'attività della farmacia nelle comunicazioni istituzionali.

#### ARTICOLO 10

L'A.S.M. provvederà a proprie spese all'acquisto di farmaco e parafarmaco per la gestione della farmacia.

Alla fine della presente convenzione, salvo rinnovo, il Comune di Piossasco acquisterà al prezzo di costo le merci in inventario.

#### ARTICOLO 11

L'A.S.M. acquisterà mobili, arredi ed attrezzature che provvederà ad ammortizzare per l'intera durata decennale della convenzione, senza aggravio sulla percentuale di fatturato riconosciuta al Comune di Piossasco ( art. 8.)

Alla scadenza della convenzione, salvo rinnovo, l'Azienda Speciale Multiservizi avrà la facoltà di rimuovere i mobili, gli arredi e le attrezzature di sua proprietà.

ARTICOLO 12

La presente convenzione viene conclusa dal Comune di Piovascico e dal Comune di Venaria nel contesto dell'attività di collaborazione riservata agli enti locali disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 10 anni (10 esercizi coincidenti con l'anno solare a partire dal primo).

Alla scadenza naturale del rapporto la presente convenzione potrà essere rinnovata per un periodo da concordare.

All'atto della cessazione del rapporto di convenzione, il personale alle dipendenze dell'A.S.M. operante nella suddetta farmacia, verrà licenziato dalla A.S.M. di Venaria e avrà diritto a essere preso in carico dall'Azienda subentrante.

ARTICOLO 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto rinvio alle norme che disciplinano i servizi pubblici gestiti da parte dei Comuni ed ai relativi regolamenti, nonché alle norme che disciplinano l'esercizio del servizio farmaceutico.

ARTICOLO 14

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ ed il primo esercizio terminerà il \_\_\_\_\_.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 6/04/1986 n. 131 e s.m.i..

In tal caso tutte le spese inerenti e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Comune che ne richiederà la registrazione.

Letta, approvata e sottoscritta il \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comune di Venaria Reale

\_\_\_\_\_

Azienda Speciale Multiservizi

\_\_\_\_\_

B) allegato alla delibera CC n. 5  
del 24 MAG. 2012 III

IL SEGRETARIO GENERALE  
Corrado Farola



Al Presidente del Consiglio comunale

S E D E

**OGGETTO:** Emendamenti al punto 2 dell'ordine del giorno del Consiglio comunale del 24.51.2012, relativo all'oggetto: "Esame e approvazione "convenzione tra il Comune di Venaria Reale per la gestione della farmacia comunale del Comune di Piovasco attraverso l'azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria Reale."

Gli emendamenti che si propongono sono i seguenti:

- 1) – all'art. 5 – lettera a) dell'atto di convenzione, dopo "a) l'organizzazione di iniziative .....", è aggiunta la parola: "...gratuite...".
- 2) – all'art. 5 – lettera b) - dell'atto di convenzione dopo "...si impegna altresì ad attivare,..." sono depennate le parole: "...nel corso della convenzione,..." e sostituite dalle seguenti: "...a partire dal 2° anno dalla stipula della presente convenzione,....".
- 3) – all'art. 5, in calce alla lettera b), è aggiunto il seguente punto:

**c) Attività sociali**

Il Comune di Venaria, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, si impegna a valutare annualmente l'opportunità, unitamente al Comune di Piovasco, di sostenere e promuovere attività sociali con diretta ricaduta sul Comune di Piovasco o iniziative internazionali concordate, con la città, sotto forma di invii di materiale medico-sanitario, di attrezzature mediche o di donazioni in denaro nella logica della cooperazione decentrata fra città e comunità del nord e del sud del mondo".

Piovasco, li 24.5.2012.



ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIOSASCO ED IL COMUNE DI VENARIA REALE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI PIOSASCO ATTRAVERSO L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI VENARIA REALE.

Con la presente scrittura privata tra i sottoscritti:

Catania dott. Giuseppe nato a Gerocarne (VV) il 06 agosto 1948, domiciliato per la carica in Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n.1, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Venaria Reale (P.I. 01710650019).

Avola Faraci avv.Roberta Maria nata a Torino il 27 giugno 1974, domiciliata per la carica in Piossasco, Piazza Tenente Lorenzo Nicola n.4 , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Piossasco (P.I. 01614770012).

CORRADO dott. Mario nato a Cosenza (CS) il 12 settembre 1959, domiciliato per la carica in Venaria Reale, Viale Buridani n. 56, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore pro-tempore dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale con sede in Viale Buridani n.56 (P.I. 07019840011)

### PREMESSO

- che il Comune di Piossasco ha esercitato il diritto di prelazione di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 2.4.1968 n. 475 per l'esercizio della farmacia afferente la sede n. 4 della Pianta organica delle farmacie del Comune di Piossasco
- che l'esercizio delle farmacie comunali deve essere svolto nell'area del farmaco (come servizio pubblico e come servizio sociale) e nell'area salutare (come servizio di pubblico interesse), attraverso una gestione di tipo economico – imprenditoriale;
- che la gestione del servizio assunto dal Comune di Piossasco deve essere, pertanto, improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che gli obiettivi di carattere pubblico e sociale sottesi alla assunzione delle farmacie comunali possono essere utilmente conseguiti solo attraverso una organizzazione razionale della struttura deputata a tale servizio, che abbia in sé tutte le caratteristiche dell'impresa economica;





- che i fini perseguiti dal Comune di Piovascoto sono stati raggiunti attraverso la previsione di una gestione in economia della farmacia comunale, organizzata secondo la disciplina sulla Municipalizzazione dei pubblici servizi locali (T.U. n.ro 2158/1925 integrato al D.P.R. n.ro 902/1986) espressamente richiamata dalla normativa sul servizio farmaceutico (articolo 9 Legge n.ro 475/1968) e possono essere agevolmente potenziati attraverso la coerente attivazione di quelle forme di collaborazione con altri enti locali, espressamente previste dal Testo Unico degli Enti Locali (articolo 30 del D.Lgs. 267/2000) che ha inciso su tale disciplina ed è stata ritenuta legittima nell'esercizio in economia delle farmacie comunali (in tal senso Cons. Stato sez. V. 18 ottobre 2001 n. 5515; Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2010 n. 2360);
- che la possibilità di ricorrere ad accordi tra amministrazioni per la gestione di servizi pubblici trova conferma anche in ambito comunitario (Corte di Giustizia Europea, grande Sezione, 09/06/2009 n. C-480/06);
- che il Comune di Piovascoto intende richiedere al Comune di Venaria di attuare, attraverso la propria Azienda Speciale Multiservizi (già autorizzata a svolgere la sua attività oltre i limiti del territorio comunale), una tale collaborazione, limitata alla gestione della farmacia comunale afferente la sede della pianta organica delle farmacie del Comune di Piovascoto al fine di migliorare l'efficienza e la produttività della farmacia comunale;
- che l'Azienda Speciale Multiservizi gestisce, a seguito di convenzioni stipulate tra i Comuni interessati ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 24 L. 142/1990, n. 17 farmacie, di cui n. 4 nel territorio di Venaria Reale;
- che le farmacie gestite attraverso convenzione dall'Azienda Speciale Multiservizi sono dislocate nel territorio della Provincia di Torino, in comuni di dimensioni sia medio grandi che piccole;
- che l'Azienda Speciale Multiservizi possiede la conoscenza del settore e delle normative che ne presiedono il funzionamento nonché la forma organizzativa necessaria a svolgere in maniera efficiente il servizio, attraverso una gestione che assicuri il criterio di economicità;
- che una tale collaborazione appare decisiva per assolvere con efficacia, efficienza ed economicità il servizio farmaceutico assunto dal Comune di Piovascoto, senza che questo rinunci alla titolarità del diritto di esercizio della farmacia afferente la sede farmaceutica n.ro 4 della pianta organica delle farmacie del Comune di Piovascoto, oggetto del presente rapporto convenzionale;
- che il Comune di Piovascoto, affidando la gestione della farmacia afferente la sede farmaceutica n.ro 4 della propria pianta organica delle farmacie, non incorrerebbe in un aggravio di spese, stante il riconoscimento di una percentuale fissa annua sul fatturato della farmacia mentre l'onere derivante dall'acquisto di farmaci, attrezzature e personale ricadrebbe interamente sull'Azienda Speciale Multiservizi.



- che su tale premessa, il Comune di Piovascico con deliberazione n.ro ..... in data ....., ha chiesto al Comune di Venaria di voler attivare una collaborazione nella gestione relativa all'esercizio in economia della farmacia comunale afferente la sede farmaceutica n.ro 4 della pianta organica delle farmacie del Comune di Piovascico di cui lo stesso Comune di Piovascico è titolare;
- che il Comune di Venaria, con deliberazione n.ro..... del ....., ha accettato tale richiesta di collaborazione e la intende esercitare attraverso la propria Azienda Speciale Multiservizi, nel rispetto delle competenze che sono a questa attribuite a norma del proprio Regolamento Speciale ed è pronto a mettere a disposizione del Comune di Piovascico, l'esperienza e la struttura organizzativa della propria Azienda Speciale Multiservizi, per rendere operante la predetta collaborazione relativa alla gestione in economia della farmacia comunale afferente la sede farmaceutica n.ro 4 della pianta organica delle farmacie del Comune di Piovascico;

TANTO PREMESSO

E RITENUTO PARTE ESSENZIALE

TRA

- IL COMUNE DI PIOVASCO, RAPPRESENTATO DAL SINDACO PRO-TEMPORE di seguito per brevità denominato "COMUNE DI PIOVASCO"

E

- IL COMUNE DI VENARIA, RAPPRESENTATO DAL SINDACO PRO-TEMPORE di seguito per brevità denominato "COMUNE DI VENARIA"

E CON LA PARTECIPAZIONE

- DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI VENARIA, legalmente rappresentata dal suo Direttore pro-tempore CORRADO MARIO, di seguito e per brevità denominata "Azienda Speciale Multiservizi"

SI CONVIENE E SI STIPULA



La presente convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 4 della pianta organica del Comune di Piovascico di seguito e per brevità indicato "FARMACIA"

ARTICOLO 1

Il Comune di Piovascico, che gestisce in economia la farmacia di cui è titolare, intende attuare, come attua, una particolare forma di gestione (ordinaria) in economia della farmacia concordando con il Comune di Venaria una organica collaborazione per la gestione di tale farmacia, che sarà attuata attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, senza che tale collaborazione comporti la cessione (in concessione ovvero ad altro titolo) della titolarità del diritto di esercizio della farmacia al Comune di Venaria, di cui il Comune di Piovascico non intende privarsi e non si priva.

ARTICOLO 2

Ogni responsabilità relativa alla titolarità del diritto di esercizio della farmacia fa capo al Comune di Piovascico, mentre rimangono affidati al Comune di Venaria per essere esercitati tramite l'Azienda Speciale Multiservizi gli aspetti della gestione della relativa impresa di cui l'Azienda si assume la totale responsabilità.

ARTICOLO 3

Il Comune di Venaria si impegna a provvedere, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi alla puntuale fornitura – diretta od indiretta, comunque esclusiva – di tutti i prodotti farmaceutici e salutari e di quanto altro venga richiesto, affinché l'esercizio della farmacia sia sempre adeguato alle esigenze dell'utenza nell'area della salute ed in quella del salutare.

ARTICOLO 4

Nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, il Comune di Venaria garantisce al Comune di Piovascico, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi il proprio intervento nella gestione della farmacia per quanto riguarda:

- a) la tenuta della contabilità economico-patrimoniale della farmacia;
- b) la fatturazione e la contabilizzazione anche informatica delle ricette spedite dalla farmacia nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed il loro inoltro all'Ente erogatore e/o all'Ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni.
- c) la dotazione delle attrezzature necessarie per il corretto, funzionale e normale esercizio del servizio svolto dalla farmacia;



- d) la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della farmacia;
- e) le spese per la gestione dei locali Farmacia Comunale (Telecom – Enel – riscaldamento – affitto ecc.);
- f) la copertura assicurativa dei locali, degli impianti e del magazzino della farmacia.

ARTICOLO 5

Nel quadro del rapporto di collaborazione il Comune di Venaria si impegna, altresì ad offrire al Comune di Piossasco, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, la propria disponibilità per assicurare:

- a) l'organizzazione di iniziative gratuite di educazione sanitaria svolte dalla farmacia sul territorio (scuole, quartieri, ecc.) fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento;
- b) la partecipazione del personale della farmacia ai corsi di aggiornamento professionale organizzati direttamente dall'Azienda Speciale Multiservizi e/o ai corsi organizzati da altri organismi (quali il S.I.E.S.)

L'Azienda Speciale Multiservizi si impegna altresì ad attivare, a partire dal 2° anno dalla stipula della presente convenzione, servizi di cura al cittadino quali prestazioni analitiche di prima istanza (a titolo esemplificativo: misurazione della pressione, controllo del peso e alcuni servizi di autoanalisi), oltre alla possibilità di effettuare la prenotazione di esami.

c) Attività sociali

Il Comune di Venaria, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, si impegna a valutare annualmente l'opportunità, unitamente al Comune di Piossasco, di sostenere e promuovere attività sociali con diretta ricaduta sul Comune di Piossasco o iniziative internazionali concordate, con la città, sotto forma di invii di materiale medico-sanitario, di attrezzature mediche o di donazioni in denaro nella logica della cooperazione decentrata fra città e comunità del nord e del sud del mondo".

ARTICOLO 6

Sempre nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità il Comune di Venaria si impegna a coordinare, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, una gestione della farmacia ispirata ai criteri ed agli orientamenti che informano l'attività dell'Azienda Speciale Multiservizi di Venaria e a curare la sorveglianza sulla loro perfetta conduzione secondo le leggi e le disposizioni in vigore.

## ARTICOLO 7

1. Il personale laureato e non, a carico dell'Azienda Speciale Multiservizi, verrà fornito direttamente dall'Azienda Speciale Multiservizi e sarà inquadrato e gestito con C.C.N.L. di settore.
2. Sarà cura dell'azienda stipulare il contratto di locazione dei locali, e provvedere al pagamento dei canoni.
3. Il Comune si avvale della facoltà, a partire dal quinto anno di attività, di trasferire la sede farmaceutica in locali di sua proprietà.

## ARTICOLO 8

Il Comune di Venaria si impegna, attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, di versare sul conto del Comune di Piovasasco, a consuntivo dell'Azienda Speciale Multiservizi approvato, il 4,5% annuo del fatturato complessivo al netto degli oneri e sconti di legge sulle ricette.

Il Comune di Piovasasco si impegna a realizzare interventi atti a migliorare la fruibilità e l'accessibilità ai locali ove verrà insediata la nuova farmacia, anche con la creazione di parcheggi dedicati.

A fronte di tale impegno l'A.S.M. corrisponderà l'ulteriore importo di 0,25 annuo del fatturato complessivo al netto degli oneri e sconti di legge sulle ricette.

## ARTICOLO 9

Il Comune di Piovasasco si impegna a promuovere l'attività della farmacia nelle comunicazioni istituzionali.

## ARTICOLO 10

L'A.S.M. provvederà a proprie spese all'acquisto di farmaco e parafarmaco per la gestione della farmacia.

Alla fine della presente convenzione, salvo rinnovo, il Comune di Piovasasco acquisterà al prezzo di costo le merci in inventario.

## ARTICOLO 11

L'A.S.M. acquisterà mobili, arredi ed attrezzature che provvederà ad ammortizzare per l'intera durata decennale della convenzione, senza aggravio sulla percentuale di fatturato riconosciuta al Comune di Piovasasco ( art. 8.)



Alla scadenza della convenzione, salvo rinnovo, l'Azienda Speciale Multiservizi avrà la facoltà di rimuovere i mobili, gli arredi e le attrezzature di sua proprietà.

ARTICOLO 12

La presente convenzione viene conclusa dal Comune di Piossasco e dal Comune di Venaria nel contesto dell'attività di collaborazione riservata agli enti locali disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 10 anni (10 esercizi coincidenti con l'anno solare a partire dal primo).

Alla scadenza naturale del rapporto la presente convenzione potrà essere rinnovata per un periodo da concordare.

All'atto della cessazione del rapporto di convenzione, il personale alle dipendenze dell'A.S.M. operante nella suddetta farmacia, verrà licenziato dalla A.S.M. di Venaria e avrà diritto a essere preso in carico dall'Azienda subentrante.

ARTICOLO 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto rinvio alle norme che disciplinano i servizi pubblici gestiti da parte dei Comuni ed ai relativi regolamenti, nonché alle norme che disciplinano l'esercizio del servizio farmaceutico.

ARTICOLO 14

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ ed il primo esercizio terminerà il \_\_\_\_\_.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 6/04/1986 n. 131 e s.m.i..

In tal caso tutte le spese inerenti e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Comune che ne richiederà la registrazione.

Letta, approvata e sottoscritta il \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Comune di Venaria Reale  
\_\_\_\_\_

Azienda Speciale Multiservizi  
\_\_\_\_\_

92



# COMUNE DI PIOVASCO

PROVINCIA DI TORINO

\*\*\*

Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 24.5.2010

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione tra il Comune di Piovasco ed il Comune di Venaria Reale per la gestione della Farmacia comunale del Comune di Piovasco attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale.

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

*Parere favorevole*

---

---

Il responsabile del servizio

*[Handwritten signature]*

---

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):

*[Diagonal slash]*

---

---

Il responsabile di ragioneria

\_\_\_\_\_

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

*[Diagonal slash]*

---


---

Il responsabile del servizio finanziario

\_\_\_\_\_


Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ADRIANO ANDRUETTO





IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i) con decorrenza dal 1 GIU. 2012

Piossasco, li 1 GIU. 2012




IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA



Dichiarata immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Piossasco, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA in data 12 GIU. 2012

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 12 GIU. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA

